

Class.6.3

Pratica 2024.4.43.77

Spettabile
Autorità Competente
Autorità Procedente
per la VAS

COMUNE DI GORLA MAGGIORE
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 19
21050 GORLA MAGGIORE (VA)
Email: protocollo.gorlamaggiore@legalmail.it

e, p.c.

ATS INSUBRIA - SEDE TERRITORIALE DI
VARESE
Email: protocollo@pec.ats-insubria.it

Oggetto : Comune di Gorla Maggiore (VA) - Osservazioni sul Documento di Scoping relativo alla VAS della variante generale del vigente PGT - Convocazione prima conferenza di VAS per il giorno 09/01/2025, alle ore 15.00.

In riferimento alla Vs. nota prot. 14069 del 02/12/2024, agli atti ARPA prot. n. 190339 del 03/12/2024, con cui si comunica la convocazione della prima conferenza di valutazione e la messa a disposizione del Documento di Scoping (DdS) sul sito web comunale e sul portale SIVAS della Regione Lombardia, si riportano le seguenti osservazioni utili a conseguire i principi di sostenibilità di cui all'art. 1 comma 2 della L.r. 11 marzo 2005, n. 12.

Premesse

Il Comune di Gorla Maggiore è dotato di PGT approvato con DCC n. 47 del 23/12/2009 e divenuto efficace con la pubblicazione sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi n. 15 del 14/04/2010, successivamente modificato con DCC n. 49 del 26/10/2015 e divenuto efficace con la pubblicazione sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi n. 1 del 07/01/2016.

Con Delibera n. 56 del 07/07/2022 sono state approvate le linee di indirizzo per l'avvio del procedimento relativo alla variante generale del PGT e il 27/11/2024 è stato dato avvio al procedimento stesso. Gli obiettivi individuati in prima istanza per la revisione del PGT di Gorla Maggiore, riprendono gli indirizzi strategici declinati dalle direttive regionali, in termini di contenimento del consumo di suolo, recupero e rigenerazione dell'esistente nonché tutela e valorizzazione del tessuto agricolo. Nel dettaglio la variante si pone i seguenti obiettivi:

- rinnovare la visione strategica di sviluppo del Documento di Piano, aprendo a una visione moderna delle politiche di governo del territorio e favorendo una logica di sostenibilità anche mediante strategie urbane orientate alla gestione efficace dei rischi ambientali e in grado di implementare la capacità di adattamento al cambiamento climatico;
- implementare la sostenibilità delle trasformazioni, riducendo il consumo di suolo, unitamente a misure da

perseguire con azioni semplici e innovative, che aiutino e incentivino processi di recupero del patrimonio edilizio esistente sottoutilizzato;

- avviare politiche di rigenerazione urbana capaci di adattarsi alle differenti necessità e opportunità della società locale, attivando specifiche strategie di intervento;
- avviare politiche di riqualificazione di edifici e spazi pubblici, favorendo la valorizzazione dello spazio pubblico come luogo di socialità e benessere;
- valorizzare i tessuti con puntuali revisioni qualitative, utili a garantire le necessità del contesto locale espresse dal territorio;
- salvaguardare e valorizzare le aree agricole, con il riconoscimento dei suoli destinati all'agricoltura, sui quali impedire processi di trasformazione non coerenti, sostenendo il ruolo dell'agricoltura come fattore di produzione e come elemento di salvaguardia ambientale;
- sviluppare la rete ecologica con l'implementazione della Rete Ecologica Comunale (REC);
- affinare l'apparato normativo del Piano delle Regole ed aggiornare il Piano dei Servizi anche alla luce delle esperienze applicative del Legislatore nazionale dei modelli incentivativi e compensativi;
- intervenire sull'apparato normativo del Piano delle Regole operando modifiche atte alla semplificazione sia della lettura delle norme, sia dei contenuti disciplinatori specifici, favorendo lo sviluppo di strumenti utili a stimolare la dimensione qualitativa dei progetti, sia privati sia della città pubblica;
- semplificare l'impianto normativo perché possa essere fattore abilitante per lo sviluppo, in modo promuovere innovazione ed inclusione e al fine di agevolare le procedure di attuazione del Piano medesimo.

Il Comune di Gorla Maggiore si estende su una superficie di 5,34 kmq all'estremità sud della Provincia di Varese, in un contesto fortemente urbanizzato ma comunque ricco di aree naturali protette. L'elemento morfologico-territoriale più rilevante è il Fiume Olona e la sua vallata, con direzione di percorrenza Nord-Sud lungo il confine occidentale. Il Comune è caratterizzato dalla presenza del PLIS "Parco del Medio Olona" (gestito dal Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate) che interessa il 42,7% ca. del territorio creando una fascia a C che circonda il tessuto urbano esistente. Rispetto alle rilevanze e criticità del paesaggio provinciale, il PTCP individua sul territorio gorlese il nucleo storico, le aree produttive dismesse e l'ordito agrario delle geometrie dell'Olona. La regione agraria della pianura di Varese, a cui appartiene Gorla Maggiore, è la più vasta tra le sei presenti nel territorio provinciale, sebbene negli anni novanta sia stata oggetto di un calo delle superfici utilizzate, a causa dell'elevata pressione esercitata dalla presenza di agglomerati urbani, di dimensioni ragguardevoli, e dallo sviluppo delle infrastrutture di trasporto. Sul territorio comunale il PTCP ha individuato ambiti agricoli appartenenti alla macro classe PF (Poco Fertile) e macro classe F (Fertile).

La superficie boschiva è pari a 170,399 ettari, presenta un indice di boscosità pari al 31,51% (Area a medio coefficiente di boscosità) e presenta 3,41 ettari di bosco trasformabili. Il Comune è attraversato a sud dall'autostrada Pedemontana lombarda e dalle strade provinciali S.P. n. 19 ed S.P. n. 17, mentre è percorso dalla ferrovia storica della Valmorea (in disuso dal 1977 e con possibilità di riqualificazione turistica) verso il confine ovest.

Gorla Maggiore è interessata dalla Rete Ecologica Provinciale (in particolare: zona tampone, core area principale, un varco e un'area critica in corrispondenza del fiume Olona - corridoio fortemente minacciato da interruzione).

La rete Natura 2000, invece, non individua nessun Sito di importanza Comunitaria (SIC) o Zone di Protezione speciale (ZPS) sul suo territorio e neppure all'interno di un ragionevole ambito di riferimento.

Dai dati del censimento del 2021 nel Comune risultano circa 4.872 abitanti (la variazione rispetto al precedente censimento del 2011 è pari a -4,1%). La densità al 2021 è pari a 912,36 ab/kmq (nella provincia di Varese invece, la densità è pari a 964,5 ab/kmq). La superficie urbanizzata al 2006 era pari al

48,5% (2,59 kmq) (S.I.T. Regione Lombardia).

Il Documento di Scoping rileva, tra i punti critici dal punto di vista emissivo, il passaggio sulla provinciale 19 (viale Europa) di flussi veicolari piuttosto elevati (1.300/1.600 veicoli/ora) con un'alta frequenza di intersezioni a raso (150 contro i 350 del comune di Gorla Minore). Significativa è la componente di traffico pesante pari al 7-8% nell'orario di punta del mattino. Anche la situazione di Piazza Martiri della Libertà appare delicata: per l'utilizzo della piazza soprattutto da parte di persone anziane, per l'ampiezza dell'area e la mancanza di spazi di aggregazione ed infine per la mancanza di percorsi ciclopediniali protetti atti al suo raggiungimento. Inoltre, il territorio comunale sarà interessato da grandi opere viabilistiche: a sud in confine con Gorla Minore, l'autostrada Pedemontana che, con andamento est-ovest, collegherà Malpensa con Bergamo e ad est, pur esterna al territorio comunale, la nuova Varesina denominata TR VA 14.

Il Comune di Gorla Maggiore, inoltre, ospita sul territorio la discarica per rifiuti non pericolosi (località ex cava Satima), ubicata ad est dell'abitato, al confine con Mozzate, dalla quale viene prodotto biogas convertito in energia elettrica con una produzione annuale di circa 32.000.000 kWh. La discarica si sta avviando verso la chiusura definitiva, che avverrà probabilmente entro il 2025.

Osservazioni

Il DdS ha illustrato il quadro normativo di riferimento, il percorso metodologico procedurale di VAS, i criteri di sostenibilità ambientale attraverso i quali è possibile valutare il livello di sostenibilità delle scelte di piano sulle componenti ambientali e il quadro programmatico sovraordinato.

Lo stesso ha quindi rappresentato il contesto territoriale provinciale e comunale, i principali aspetti ambientali, le criticità rilevate e le linee d'indirizzo coerenti con i contenuti dei piani o programmi di livello sovralocale.

Il Rapporto Ambientale (RA) dovrà declinare le informazioni definite dall'Allegato I della Direttiva 2001/42/CE (Allegato VI al D.lgs. 152/06 e s.m.i.).

Il RA dovrà effettuare un'analisi di "coerenza esterna" e di sostenibilità ambientale degli obiettivi e delle azioni di Piano in relazione alla pianificazione/programmazione sovraordinata; oltre a PTR, PPR e PTCP, andranno esaminati i piani di settore quali PRGR comprensivo di PRB, PTUA, PGRA, PRIAC e PRIA, tenendo in considerazione gli elementi di criticità, le peculiarità e le dinamiche dell'assetto territoriale, gli elementi di sensibilità e le emergenze presenti sul territorio comunale.

Il PGT dovrà recepire a livello prescrittivo quanto emerge dal PAI, dal PGRA, le aree del rischio idrogeologico e idraulico, le aree a pericolosità alta per il rischio frane e studi di dettaglio, delimitazione delle fasce di rispetto fluviale e le misure per il contenimento e governo dei consumi idrici (PTUA).

Nel RA dovrà essere condotta un'analisi di "coerenza interna", tra gli obiettivi e le previsioni contenute nella variante e gli strumenti di pianificazione di livello comunale (Studio geologico del territorio comunale, Documento di Polizia Idraulica, Zonizzazione acustica del territorio comunale, Piano regolatore cimiteriale).

Nel RA dovranno essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale (paesaggio e beni culturali), nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.

Dal momento che il Documento di Scoping non precisa se trattasi di variante generale (nuovo Documento di Piano) a Bilancio Ecologico del Suolo (BES) non superiore a zero, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L.r. n. 31/2014, o in adeguamento diretto al PTR, è necessario che nel successivo Rapporto Ambientale, venga chiaramente esplicitata la tipologia dello strumento urbanistico.

Nel caso in cui la variante assicuri un bilancio ecologico del suolo (BES) non superiore a zero, si ricorda

che il PGT dovrà essere coerente con i seguenti criteri individuati dal PTR per il contenimento del consumo di suolo:

- le modalità di redazione del BES, che dovrà essere riferito alle previsioni del PGT vigente al 2/12/2014 (DdP, PdR, PdS alla data di entrata in vigore della L.r. 31/2014) e calcolato assumendo le definizioni e i parametri introdotti dalla L.r. 31/2014 e dall'Integrazione PTR (cap. 2.1);
- la stima dei fabbisogni (cap. 2.3), distinta in stima del fabbisogno prevalentemente residenziale (p.to 2.3.2) e stima del fabbisogno di superfici per altre funzioni urbane (p.to 2.3.3);
- i criteri di qualità (cap. 3), compresi quelli riferiti all'applicazione del BES (cap. 3.2), per cui *"il bilancio ecologico del suolo, deve tendere a zero anche per tutte le aree libere con caratteristiche di naturalità, pur se di scarso valore agronomico"*;
- i criteri per la redazione della Carta del consumo di suolo del PGT (cap. 4), per gli aspetti necessari all'applicazione del BES:
 - le specifiche definizioni di superficie urbanizzata, superficie urbanizzabile e superficie agricola o naturale;
 - gli elementi di qualità dei suoli liberi riferiti alle peculiarità agronomiche, naturalistiche e paesaggistiche, da considerarsi per l'elaborazione della relazione del DdP che deve illustrare le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e l'esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo della attività agricole, anche attraverso puntuale comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica e agricola dei suoli interessati.

Nel secondo caso, il Piano dovrà garantire la coerenza con tutti i criteri del PTR per il contenimento del consumo di suolo.

Ai sensi dell'art. 10 lettera e bis) della L.r.12/05, il Piano delle Regole individua e quantifica, a mezzo di specifico elaborato, denominato **Carta del consumo di suolo**, la superficie agricola, ivi compreso il grado di utilizzo agricolo dei suoli e le loro peculiarità pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche, le aree dismesse, da bonificare, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate, i lotti liberi, le superfici oggetto di progetti di recupero o di rigenerazione urbana; tale elaborato costituisce parte integrante del PGT e viene aggiornata ad ogni variante degli atti costituenti il PGT che preveda consumo di suolo. L'approvazione della Carta del consumo di suolo costituisce presupposto necessario e vincolante per la realizzazione di interventi edificatori, sia pubblici sia privati, sia residenziali.

La Carta del consumo di suolo dovrà essere redatta, secondo i *Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo* (par. 4.2 e 4.3) del PTR.

Si valuta positivamente che il Documento di Scoping abbia definito alcune linee d'indirizzo che vanno nella direzione della sostenibilità ambientale.

Nell'aggiornamento al PTR 2021, il territorio di **Gorla Maggiore viene collocato nell'Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) "Sempione e Alto Milanese"**. Per la parte ricadente nei confini della Provincia di Varese, l'indice di urbanizzazione (42,9%) è largamente superiore all'indice provinciale (28,1%) ed è il più alto di tutta la Provincia.

La riduzione del consumo di suolo dovrà essere declinata rispetto alle gerarchie territoriali dell'ATO, con applicazione dei criteri generali dettati dal PTR per gli obiettivi di progetto territoriale degli ATO (pag.142-144 dell'Allegato ai Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo del PTR).

Le scelte trasformative dovranno orientarsi ad evitare di interessare gli ambiti agricoli rappresentati nel PTCP.

L'eventuale previsione di consumo di suolo, ancorché bilanciato, dovrà evitare di coinvolgere suoli che inducono perdita significativa di elementi di qualità del sistema multifunzionale rurale e ambientale,

concentrando le funzioni da insediare in ambiti che garantiscono un adeguato livello di accessibilità in funzione della tipologia e della strategicità degli insediamenti, in coerenza con i criteri insediativi del PTCP e del PTR.

Le scelte di Piano dovranno necessariamente essere coerenti con il quadro infrastrutturale, urbanistico e vincolistico presenti sul territorio comunale, evitando commistione di destinazioni d'uso tra loro incompatibili e utilizzo di aree soggette a vincoli di natura ambientale/ naturalistica ed antropici.

Il DdS non ha condotto un'analisi dello stato di attuazione delle previsioni insediative del vigente strumento urbanistico.

Il RA dovrà fare una **ricognizione in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati dal vigente PGT ed alle criticità riscontrate** in fase di attuazione degli ambiti di trasformazione previsti dallo stesso e **fornire riscontro degli indicatori di monitoraggio, a suo tempo individuati all'interno del PMA del vigente PGT**, al fine di restituire le informazioni necessarie a verificare la sostenibilità delle scelte e, nel caso in cui il monitoraggio abbia messo in evidenza incongruenze e/o criticità, al fine di adottare azioni di correzione e miglioramento dello stesso. Si invita a redigere un documento di valutazione essenziale nei contenuti, che descriva le invarianti e le emergenze territoriali, e ad avvalersi di documenti e dati il più possibile recenti e riportare informazioni di contesto locale, pur inserite nell'area vasta, in modo da poter caratterizzare spazio temporalmente la realtà comunale e avere un quadro il più possibile definito dello stato dell'ambiente su scala ristretta.

Il DdS non ha fornito informazioni riguardo all'andamento medio della popolazione comunale, alle previsioni di evoluzione demografica ed ai relativi fabbisogni insediativi. In merito al dimensionamento del nuovo strumento urbanistico, si invita l'Amministrazione comunale, in sintonia con i contenuti dell'aggiornamento al PTR, orientato verso la riduzione del consumo di suolo, la salvaguardia delle aree agricole, la rigenerazione territoriale, il riuso e la riqualificazione del suolo degradato, ad effettuare una attenta valutazione circa l'effettiva esigenza di confermare Ambiti di trasformazione previsti dal vigente PGT e non ancora realizzati o di proporne dei nuovi, al fine di calibrare l'attuazione degli stessi ai reali fabbisogni della comunità e contenere il consumo di suolo.

Infatti, qualsiasi proposta di piano deve nascere da una rigorosa **previsione demografica** (abitanti residenti e fluttuanti). Occorre, quindi, che venga redatta la stima dei fabbisogni abitativi in coerenza con quanto previsto dai criteri del PTR al capitolo 2.3 dei sopracitati Criteri, anche facendo riferimento agli studi statistici previsionali disponibili, calibrati su scenari di crescita bassa, media e alta (in particolare quelli di Istat e Cresme), al fine di verificare la sostenibilità delle strategie insediative. Il dato previsionale ottenuto, che andrà costantemente monitorato nell'arco di tempo di durata del PGT, dovrà essere considerato sia come obiettivo ma anche come limite delle previste azioni di piano, evitando di realizzare trasformazioni eccedenti le previsioni che inficerebbero la sostenibilità del piano stesso.

La proposta di variante dovrà perseguire obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo che tengano conto *della riqualificazione del territorio e della minimizzazione del consumo di suolo* considerando *l'eventuale presenza di patrimonio edilizio dismesso o sottoutilizzato, da riutilizzare prioritariamente garantendone il miglioramento delle prestazioni ambientali, ecologiche, energetiche e funzionali* (lett. b, b bis e b ter comma 2 art. 8 L.r. 12/2005). A tale proposito si suggerisce di considerare in questa analisi anche tutti quei piani, in attuazione delle previsioni del vigente strumento di pianificazione, di completamento all'interno del TUC, che, pur non rientrando nella futura programmazione territoriale, contribuiscono con i loro volumi edificatori all'incremento della disponibilità abitativa sul territorio e dovrebbero rientrare nel computo delle previsioni d'insediamento. Infatti, il mancato computo di questi volumi in attuazione potrebbe condurre ad un sovradimensionamento del Piano.

Al fine di agevolare il recupero del patrimonio edilizio storico e di testimonianza della cultura e tradizione locale, anche attraverso norme volte a disincentivare gli interventi di nuova costruzione rispetto a quelli di recupero e a individuare le funzioni ammissibili nel patrimonio edilizio esistente in ragione delle caratteristiche degli immobili, si rimanda alla **L.r. n. 18 del 26/11/2019 "Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente"**(*BURL n.48 del 29/11/2019 – Supplemento*). Tale norma, attraverso le D.g.r. 5 agosto 2020 - n. XI/3508 e D.g.r. 5 agosto 2020 - n. XI/3509, individua misure di incentivazione, come riduzione di oneri o bonus volumetrici, per rendere più convenienti i progetti di rigenerazione urbana e introduce semplificazioni procedurali per rendere più veloci i processi (procedura speditiva per individuare gli ambiti di rigenerazione, per recuperare immobili dismessi, per i cambi d'uso, normativa sugli usi temporanei). Si richiamano, inoltre, alcuni degli adempimenti comunali previsti dalla suddetta legge, al fine di valutare l'opportunità di attuarli in sede della variante in itinere:

- individuazione degli ambiti di rigenerazione, per i quali i comuni possono prevedere azioni di semplificazione dei procedimenti, incentivazione, usi temporanei e sviluppo di studi di fattibilità;
- individuazione degli ambiti di esclusione dall'applicazione della disciplina per il recupero dei piani terra;
- individuazione nel Documento di Piano delle attività produttive e logistiche, da localizzare prioritariamente negli ambiti di rigenerazione.

Per quanto riguarda il tema della **tutela e della qualità del suolo** sarà necessario, da parte dell'Amministrazione, provvedere con una elencazione dei siti dismessi e della caratterizzazione dei suoli, qualora già avvenuta. Si ricorda che, in ottemperanza all'art. 3.2.1 del Regolamento Comunale di Igiene, come modificato al titolo III dalla D.G.R. 4/45266 del 1989, qualsiasi intervento su un'area industriale dismessa o su terreni utilizzati per il deposito di materiale insalubre e/o inquinante deve essere subordinato alla verifica della salubrità del suolo e/o della falda. Pertanto, per le aree nelle quali ci sia il rischio di potenziale contaminazione, con particolare riferimento alla previsione di nuovi insediamenti residenziali o commerciali su aree industriali dismesse (compresi gli allevamenti), sarà necessario svolgere un'indagine ambientale preliminare in situ, a seguito della quale emergerà la presenza o meno di contaminazioni e la conseguente necessità di attivare l'iter tecnico-amministrativo di bonifica previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Parte IV, Titolo V). La costruzione di nuove strutture sulle aree oggetto di bonifica è subordinata al completamento delle opere di risanamento e alla certificazione di salubrità dell'area da parte dell'Autorità competente.

In merito alla sostenibilità delle previsioni di Piano, occorre osservare che sarà fondamentale condurre, in raccordo con l'Autorità d'ambito (ATO) e la Società Alfa S.p.A., un'analisi dello stato dei **servizi idrici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua**, al fine di individuare eventuali criticità, definire la fattibilità delle scelte di Piano e gli interventi infrastrutturali necessari a completare la copertura del servizio, come il contenimento delle perdite di rete o la messa in rete di nuovi pozzi.

Inoltre, si sottolinea l'importanza di promuovere le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi. A tal riguardo il D. Lgs. 152/2006 (art. 146) sottolinea che gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, devono prevedere reti duali e che il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla previsione, nel progetto, dell'installazione di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a reti duali, ove già disponibili. Analogamente, il R.R. 2/2006 (art. 6) prevede l'adozione dei seguenti accorgimenti per i progetti di nuova edificazione e per gli interventi di recupero degli edifici esistenti: dispositivi per la riduzione del consumo di acqua negli impianti idrico-sanitari, reti di adduzione in forma duale, misuratori di

volume omologati, sistemi di captazione filtro e accumulo delle acque meteoriche.

In riferimento agli **scarichi idrici**, il territorio del comune di Gorla Maggiore ricade all'interno dell'agglomerato - AG01210801_Olgiate Olona, servito dall'impianto DP01210801_Olgiate Olona, con potenzialità massima di trattamento di 137.000 AE e 91.774 AE trattati. L'impianto è oggetto di interventi di revamping previsti all'interno del piano investimenti del gestore del S.I.I. Alfa. Si chiede che sia verificata e relazionata l'eventuale presenza di aree non allacciate alla pubblica fognatura con individuazione dei nuclei isolati, per i quali sarebbe opportuno verificare la possibilità di realizzazione della rete fognaria e di collegamento della rete delle acque nere all'impianto di depurazione che serve il territorio comunale.

Al fine di preservare la qualità delle acque superficiali e sotterranee, in sede di elaborazione dello scenario di variante al PGT deve essere *cura* dell'Autorità competente d'intesa con l'Autorità procedente per la VAS ottemperare alle prescrizioni *contenute nell'autorizzazione allo scarico delle acque provenienti dalle reti fognarie comunali.*

Devono essere tenute in adeguata considerazione la possibilità di collegamento alla rete fognaria e la capacità della rete stessa e del sistema di depurazione di supportare i carichi generati da eventuali nuove previsioni insediative. Il sorgere di nuove pressioni insediative richiede infatti la valutazione del sistema fognario e di quello depurativo, anche a livello sovracomunale.

Si ritiene fondamentale **descrivere accuratamente il sistema fognario e verificare lo stato e le portate degli scarichi e degli scolmatori e verificare la potenzialità effettiva e di progetto del sistema ed eventuali misure previste per l'adeguamento.**

Si coglie l'occasione per ricordare che dal 3 aprile 2019 è entrato in vigore il nuovo **Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019**, pubblicato su BURL n. 14 dei 2 aprile 2019, che abroga il Regolamento Regionale n. 3 del 26 marzo 2006.

È opportuno privilegiare soluzioni atte a ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie, prevedendo una raccolta separata delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate e il loro smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del suolo e, in via subordinata, in corpi idrici superficiali.

A tal proposito si ricorda che Regione Lombardia ha approvato la L.r. n. 4 del 15 marzo 2016 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua" che introduce il concetto di **invarianza idraulica** e modifica la L.r.12/2005 e s.m.i., inserendo l'art.58 bis. Tale articolo stabilisce che le trasformazioni dell'uso del suolo comportanti variazioni di permeabilità superficiale debbano rispettare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica, anche mediante l'applicazione dei principi e dei metodi del drenaggio urbano sostenibile, attenendosi a quanto specificato nel **R.R. 23 novembre 2017 – n. 7 e s.m.i..**

Dal momento che l'allegato C del citato Regolamento classifica il **territorio di Gorla Maggiore ad Alta criticità idraulica (A)**, si ricorda che il Comune è tenuto a redigere lo "Studio comunale di gestione del rischio idraulico", di cui all'art. 14, comma 7, lett. a) del R.R. 7/2017 e s.m.i., che contenga la rappresentazione delle attuali condizioni di rischio idraulico presenti nel territorio comunale e le conseguenti misure strutturali e non strutturali atte al controllo e possibilmente alla riduzione delle suddette condizioni di rischio, a cui il PGT dovrà adeguarsi entro i termini previsti dal medesimo art.14, comma 5. Le trasformazioni d'uso del suolo in programma dovranno pertanto conseguire, tramite la separazione e gestione locale delle acque meteoriche a monte dei ricettori, la riduzione quantitativa dei deflussi, il progressivo riequilibrio del regime idrologico e idraulico e la conseguente attenuazione del rischio idraulico, nonché la riduzione dell'impatto inquinante sui corpi idrici ricettori tramite la separazione e la gestione locale delle acque meteoriche non esposte ad emissioni e scarichi inquinanti.

Il concetto di invarianza idraulica ed idrologica ed i metodi per il raggiungimento dell'obiettivo di invarianza dovranno essere recepiti anche all'interno del redigendo Regolamento edilizio comunale, assoggettando gli interventi agli obblighi propedeutici per il rilascio del titolo edilizio.

Lo **Studio geologico** del vigente PGT è stato redatto dal Dott. Geologo Linda Corteletti nell'aprile 2014, ai sensi della D.g.r. 30 novembre 2011 n. IX/2616.

Si ricorda che, in attuazione del nuovo Titolo V delle N.d.A. del PAI nel settore urbanistico, dovrà essere verificato che il PGT e lo Studio geologico siano allineati ai contenuti della D.g.r. n. X/6738 del 19/06/2017, pubblicata sul B.U. R. L. Serie Ordinaria n.25 del 21/06/2017. Tale norma detta le disposizioni da applicare nelle aree allagabili individuate dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), aggiornando ed integrando la D.g.r. n. IX/2616 del 30/11/2011, relativa alla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT.

Si ricorda, inoltre, che con D.g.r. n. XI/4685 del 10 maggio 2021 è stato approvato l'aggiornamento dell'Allegato 1 alla D.g.r. n. IX/2616 del 30/11/2011, che riporta l'elenco degli studi e dati geografici di riferimento per la redazione e l'aggiornamento della componente geologica dei PGT.

Si segnalano anche le recenti norme: D.g.r. n. 6314 del 2022 - *Modifica delle procedure per l'approvazione degli aggiornamenti ai piani di bacino proposte dai Comuni* e D.g.r. n. 6702 del 2022 - *Dati e studi di riferimento per la componente geologica dei PGT*.

Si dovrà inoltre provvedere a verificare la coerenza normativa della componente sismica vigente a seguito dell'emanazione della D.g.r. 11/07/2014, n. X/2129 (aggiornamento delle zone sismiche della Lombardia), anche in considerazione delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica, ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della L.r. 33/2015 e s.m.i. e delle D.g.r. 30/03/2016, n. X/5001 e D.g.r. 15/02/2021, n.XI/4317. Dal punto di vista della normativa tecnica associata alla nuova classificazione sismica, dal 22 marzo 2018 è in vigore il D.M. 17/01/2018 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni", che sostituisce il precedente D.M. 14/01/2008.

In attuazione del nuovo Titolo V delle N.d.A. del PAI nel settore urbanistico, il Piano in Variante dovrà essere corredata da Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) secondo lo schema dell'Allegato 1 all'Allegato A della D.g.r. 26 aprile 2022 n. XI/6314 di congruità urbanistica della Variante in relazione alla componente geologica del PGT, del PGRA, della variante normativa al PAI e delle disposizioni regionali conseguenti, a firma di geologo abilitato.

Il territorio del comune di Gorla Maggiore fa parte del bacino idrografico del Fiume Olona e, per la parte orientale del comune, del sotto-bacino del Torrente Fontanile di Tradate.

In merito al tema della **tutela della rete idrografica naturale**, quale obiettivo di sostenibilità ambientale, si ricorda che la competenza sui corsi d'acqua del reticolo idrografico lombardo è esercitata da una pluralità di soggetti (Regione Lombardia, AIPO, Comuni, Consorzi di bonifica), in relazione alle caratteristiche del corso d'acqua stesso. In particolare, il reticolo idrico minore (RIM), secondo la classificazione regionale, è di competenza comunale. I Comuni, da delega regionale, hanno quindi la responsabilità di identificare il reticolo di propria competenza, effettuare la manutenzione sullo stesso e applicare i canoni per l'occupazione delle aree demaniali. Si coglie l'occasione per segnalare che è stata recentemente approvata la D.g.r. 18 dicembre 2023 – n.XII/1615 "Riordino dei reticolli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della D.g.r. 15 dicembre 2021 n. XI/5714 e dei relativi allegati tecnici" e che il Documento di polizia idraulica comunale, una volta approvato, deve essere pubblicato nell'applicativo RIMWEB della piattaforma MULTIPLAN di Regione Lombardia.

Si evidenzia che il Documento di Polizia Idraulica comunale non risulta pubblicato nell'applicativo RIMWEB della piattaforma MULTIPLAN di Regione Lombardia.

Si sottolinea che il momento della stesura del PGT può costituire un'importante occasione di verifica delle interazioni tra le previste strategie di governo del territorio e gli altri piani di maggior dettaglio previsti dalla

normativa. Rientrano in questo ambito il *Piano di zonizzazione acustica*, il *Piano per la localizzazione degli impianti di radio telecomunicazione*, il *Piano per l'illuminazione per il territorio comunale*, il *Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS)*.

Per quanto concerne la tematica di **inquinamento acustico**, si osserva che i Comuni possiedono un indispensabile strumento di prevenzione al fine di una corretta pianificazione e tutela dall'inquinamento acustico, identificato nel Piano di Classificazione Acustica comunale ai sensi della Legge Quadro n.447/95, della L.r.13/01 e relativi decreti attuativi nazionali e regionali. Tale piano fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale e quindi la base per programmare interventi e misure di controllo o riduzione dell'inquinamento acustico. Occorre, pertanto, che il PGT e i previsti ambiti di trasformazione siano coerenti con il Piano di zonizzazione acustica comunale vigente, approvato con DCC n.18 del 19/07/2013.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art.4 comma 2 della L.r.13/01, a seguito dell'adozione del piano regolatore generale, di sue varianti o di piani attuativi dello stesso, il comune deve assicurare entro dodici mesi dall'adozione la coerenza con la classificazione acustica in vigore.

In riferimento alle **radiazioni elettromagnetiche** ad alta frequenza presenti sul territorio si precisa che le sorgenti di tali campi vanno identificate negli impianti di radiotelecomunicazione, quali quelli per trasmissioni radiotelevisive e le stazioni radio base per telefonia cellulare. Al fine di coordinare e razionalizzare la distribuzione degli impianti, si informa che, ai sensi dell'art. 4 della L.r.11/01 e s.m.i. l'Amministrazione comunale deve redigere un apposito Piano per la localizzazione di tali sistemi radiotrasmissenti secondo le direttive regionale contenute nella D.g.r. VII/7351 del 11/12/2001 e identificare le aree di particolare tutela.

Sulla base delle informazioni riportate nel data base CASTEL (Catasto regionale degli impianti fissi di telecomunicazione e radiotelevisione) emerge che sul territorio comunale sono presenti numerosi impianti per la telefonia (SRB) ad alcune radio-TV. Si ricorda, comunque, che gli **impianti di radio telecomunicazione** prevedono l'esistenza di volumi in cui non potrà essere realizzata la costruzione di edifici elevati o l'elevazione di edifici già esistenti. Le variazioni nel tessuto urbano circostante tali impianti impongono la necessità di prevedere per queste aree una valutazione, mediante analisi dell'impatto elettromagnetico dell'impianto, dell'insorgenza di incompatibilità legata alle eventuali interazioni tra le volumetrie che saranno edificate ed i volumi di rispetto di questi impianti.

Nel caso il territorio comunale fosse interessato dalla presenza di **linee dell'alta tensione**, occorre ricordare che i valori di induzione magnetica potrebbero essere tali da influenzare i confini e le dimensioni di eventuali Ambiti di trasformazione situati in prossimità di tali infrastrutture. Si ricorda infatti che la realizzazione di una struttura con permanenza di persone in prossimità di una linea elettrica comporta la necessità di richiedere preventivamente un parere alla società di gestione della linea, al fine di verificare la compatibilità del nuovo fabbricato con la fascia di rispetto definita secondo la metodologia di calcolo prevista dal DM 29.5.2008 (GU n. 156/08).

Per quanto concerne le **fonti di illuminazione**, si segnala che la L.r.17/2000 è stata abrogata e sostituita dalla **Legge regionale 5 ottobre 2015 - n. 31** "Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso". Si ricorda che i Comuni non dotati di piano dell'illuminazione ai sensi dell'abrogata L.R. 17/00, dovranno redigere il DAIIE "Documento di analisi dell'illuminazione esterna" nei tempi e nei modi stabiliti dall'art.7 della succitata L.r.31/2015.

La corretta installazione delle fonti luminose appare particolarmente importante in considerazione dell'appartenenza del comune alla fascia di rispetto dell'Osservatorio Città di Legnano, del New

Millennium Observatory di Mozzate e dell'Osservatorio Astronomico di Tradate. Si sottolinea l'importanza della predisposizione del DAIE, per i vantaggi sia in termini ecologici, sia di risparmio energetico, che dovrà consentire la conoscenza dello stato di fatto degli impianti di illuminazione. Sulla base delle informazioni in esso contenute si potranno infatti valutare le opportunità e le modalità di efficientamento, riqualificazione e acquisizione degli impianti.

I soli comuni provvisti del DAIE o del piano dell'illuminazione, efficace ai sensi dell'articolo 11, comma 1, possono ottenere i benefici economici regionali di settore (Art.7, comma 4).

Dal momento che sull'applicativo PUGSSWEB della piattaforma MULTIPLAN di Regione Lombardia non risulta caricato il **Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS)** del Comune di Gorla Maggiore, si ricorda che, ai sensi dell'art.9, comma 8 della L.R. 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i., il Piano dei Servizi deve essere integrato, per quanto riguarda l'infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del PUGGS di cui all'art.38 della L.R. 12 dicembre 2003, n.26, secondo i criteri fissati dal R.R. 15 febbraio 2010, n.6 *"Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture"* e s.m.i.

Il comune di Gorla Maggiore, ai sensi della D.g.r. n. IX/2605 del 30/11/2011, risulta inserito in **“Zona A – pianura ad elevata urbanizzazione”**, caratterizzato da una più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV, da una situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione) e da elevata densità abitativa, maggiore presenza di attività industriali e di traffico.

Sebbene il Comune sia dotato di Piano Urbano del Traffico, il Documento di Scoping evidenzia pesanti criticità legate alla circolazione stradale, come emerso dall'analisi dei dati nella fase di indagine sul territorio.

L'Autorità competente per la VAS dovrà porsi come obiettivo il miglioramento nel tempo della qualità dell'aria sul territorio, proponendo azioni che tengano conto della L.R. 02/12/2006 n. 24 (*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*) e della D.g.r. n.449/18 (*Approvazione dell'aggiornamento del PRIA, Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'ARIA*).

Al fine di conseguire la sostenibilità delle trasformazioni territoriali, anche attraverso **la riduzione dell'uso di fonti energetiche non rinnovabili e delle emissioni di gas climalteranti, nonché il risparmio energetico**, si ricorda che per la progettazione dei nuovi edifici si dovrà adottare le migliori tecnologie disponibili e delle indicazioni tecniche di settore, facendo riferimento alla normativa nazionale e regionale più attuale riguardo all'incentivazione economica e al raggiungimento dell'adeguato standard edilizio.

Si auspica, inoltre, che venga potenziato il trasporto pubblico e l'intermodalità, che vengano favorite modalità di spostamento sostenibili e che vengano riqualificati percorsi pedonali e ciclopedinali, al fine della definizione di nuovi collegamenti tra gli ambiti urbani e le aree esterne al tessuto urbano consolidato. Si valuta, quindi, positivamente che tra gli obiettivi della variante vi siano l'incentivazione della mobilità dolce, a favore di una riduzione dell'uso del mezzo privato, e l'incremento delle coperture arboree, quale opportunità per ridurre anche le CO2 emesse.

Gorla Maggiore è attraversato dal PCIR numero 14, nominato “Greenway Pedemontana”, che attraversa la Brianza nella diretrice est/ovest terminando nel PCIR numero 3 che costeggia il fiume Adda. Il territorio comunale è, inoltre, interessato dal Percorso Ciclabile di Interesse Regionale 16 Valle Olona, che verrà completato attraverso il progetto MOVE ON della Provincia di Varese.

Si ricorda che ai sensi dell'art.3 commi 4 e 5 della **L.r. 30 aprile 2009, n. 7 “Interventi per favorire lo**

sviluppo della mobilità ciclistica”, i Comuni redigono piani strategici per la mobilità ciclistica tenuto conto Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC), approvato con delibera n. X/1657 del 11/04/2014, e del Piano provinciale, ove vigente, individuando la rete ciclabile e ciclopedinale quale elemento integrante della rete di livello regionale e provinciale, prevedendo la connessione dei grandi attrattori di traffico di livello locale, e, in generale, gli elementi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione pubblica. Si ricorda che il PRMC propone una segnaletica unica per i ciclisti e definisce le norme tecniche ad uso degli Enti Locali per l'attuazione della rete ciclabile di interesse regionale.

Relativamente agli utilizzi agricoli del suolo, si segnala che il comune di Gorla Maggiore rientra nell'elenco dei comuni parzialmente compresi nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, identificati con D.g.r. 26 novembre 2019, n. XI/2535, pertanto l'utilizzo dei reflui zootecnici in agricoltura può avvenire con i limiti previsti dalla normativa regionale in tali zone. È auspicabile quindi che nel Piano delle Regole siano specificati i vincoli all'attività di spandimento dei reflui e le modalità per l'utilizzazione agronomica degli stessi, come previsti dalla D.g.r. 2 marzo 2020, n. XI/2893 *“Approvazione del Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023”*.

In merito alle previsioni del Piano, dovrà essere verificato il **rispetto del Nuovo Titolo III del Regolamento Locale di Igiene**, il quale indica che le concimaie, le stalle, i pollai e le conigliaie devono rimanere a m. 100 da zone urbanistiche a destinazione d'uso diversa (residenziale, produttiva, terziaria, ecc.).

Si indirizza l'amministrazione a redigere un **progetto di rete ecologica comunale**, atto a garantire una continuità agli ambiti naturali presenti sul territorio comunale e si richiama la D.g.r. 26 novembre 2008, n. 8/8515 – *“Modalità per l'attuazione della RER in raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali”*.

Riguardo alla produzione di **rifiuti**, il Documento di Scoping evidenzia un progressivo decremento avvenuto nel periodo dal 2020 al 2022; infatti se nel 2020 la produzione pro-capite di rifiuti urbani risultava pari a circa 464,6 kg/ab., nel 2021 era pari a 456,3, mentre nel 2022 era pari a 426,9 kg/ab. Per quanto concerne la Raccolta Differenziata (di seguito RD), il trend nel periodo osservato si è mantenuto sostanzialmente stabile ed al di sopra della quota minima del 65% stabilita dai provvedimenti normativi in materia.

Premesso che il sistema di gestione rifiuti deve adeguarsi agli obiettivi del PRGR 2014-2020 e a quelli del nuovo PRGR (D.g.r. n° 6408 del 23/05/2022), proponendosi come priorità la raccolta differenziata e il riutilizzo di materia ed energia, si evidenzia che dovrà essere valutato se l'eventuale aumento dei rifiuti, conseguente alle previsioni della variante, sia sostenibile ed in coerenza con la pianificazione sovraordinata. L'analisi delle criticità del territorio deve considerare la presenza di impianti di smaltimento o di recupero rifiuti e le relative problematiche.

In relazione alla **DGR n. XI/695 dell'ottobre 2018** *“Recepimento dell'intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo, di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380”* (punto 4), si porta in evidenza che le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali urbanistiche devono avere efficacia a partire dal primo aggiornamento complessivo di tutti gli atti del PGT.

La variante di Piano dovrà prevedere la rappresentazione grafica di tutti i vincoli, naturali e antropici,

presenti sul territorio comunale, anche se individuati dai Comuni contermini (fasce di rispetto delle captazioni idropotabili, zone di rischio di aziende RIR, etc.).

Si ricorda che il Piano delle Regole, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. definisce, all'interno dell'intero territorio comunale, gli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato (TUC), il cui perimetro deve quindi essere chiaramente esplicitato nella cartografia di Piano.

Si chiede inoltre di predisporre/aggiornare le **Schede descrittive degli Ambiti di trasformazione** previsti e delle altre azioni di Piano, esplicitando la fattibilità geologica degli stessi e tutti i vincoli ambientali presenti.

Si richiama infine la necessità di implementare il **Piano di Monitoraggio Ambientale** al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi di Piano, valutare gli effetti ambientali conseguenti all'attuazione dello stesso, intercettare eventuali effetti negativi e adottare tempestivamente opportune misure correttive. La valutazione di sostenibilità del Piano è solo l'inizio di un processo che nella fase del monitoraggio dimostra la propria capacità di sostenere il percorso locale verso la sostenibilità ambientale.

Oltre ad una definizione precisa degli indicatori, il sistema di monitoraggio si avvalora con la previsione di momenti di comunicazione e reporting ambientale periodico dei risultati. Il Piano deve anche individuare le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

Si segnala, quale utile riferimento per l'implementazione del PMA, il documento elaborato dal MASE nell'ambito del progetto CREIAMO PA “*Indirizzi operativi per il monitoraggio ambientale di piani e programmi*”, reperibile al seguente indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/DatiEstrumenti/MetadatoRisorsaCondivisione/94cc1835-17f4-41ed-8636-9068826dc82c>

Questo Dipartimento si riserva l'opportunità di formulare osservazioni più dettagliate all'atto della messa a disposizione della proposta di Piano e Rapporto Ambientale. Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento, con la presente si pongono distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Responsabile dell'U.O.S. Agenti Fisici e Valutazioni Ambientali
Marco Mombelli

Il Responsabile dell'istruttoria: Anna Maria Monguzzi

Visto: Il Direttore del Dipartimento, Fabio Carella